



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 febbraio 2008 (11.02)
(OR. en)**

**5967/1/08
REV 1**

**SIS-TECH 23
SIRIS 18
COMIX 90**

NOTA

della:	presidenza
al:	Gruppo "SIS/SIRENE"/Comitato misto UE/Islanda, Norvegia e Svizzera
n. doc. prec.:	5135/08 SIS-TECH 2 SIRIS 2 COMIX 7
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio sulle prove tecniche del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Si trasmette in allegato per le delegazioni un progetto di proposta di regolamento del Consiglio sulle prove tecniche del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concordato nella riunione del Comitato dell'articolo 36 (Comitato misto) del 6 febbraio 2008.

Sul progetto di regolamento sussiste una riserva parlamentare di UK.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sulle prove tecniche del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2424/2001¹ del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), in particolare l'articolo 4, lettera c) e l'articolo 5, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) L'incarico di sviluppare il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (di seguito "SIS II") è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001³ del Consiglio e decisione 2001/886/GAI⁴ del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Stabiliscono i requisiti di rete per lo sviluppo del SIS II le decisioni 2007/170/CE⁵ e 2007/171/CE⁶ della Commissione.
- (2) Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e con decisione 2007/533/GAI⁸ del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il presente regolamento lascia impregiudicati tali testi, comprese le disposizioni finali.

¹ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4, modificato, GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1.

² GU C del , pag.

³ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

⁴ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

⁵ GU L 79 del 20.03.2007, pag. 20.

⁶ GU L 79 del 20.03.2007, pag. 29.

⁷ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

⁸ GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

- (2bis) Queste disposizioni finali definiscono le condizioni che consentiranno al Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, di stabilire la data di applicazione di tali testi. Esse prevedono segnatamente che la Commissione dichiari che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II⁹ condotto dalla Commissione con gli Stati membri e che gli organi preparatori del Consiglio convalidino i risultati proposti del test e confermino che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.
- (2ter) Resta inteso che il presente regolamento dovrà essere integrato in futuro dall'adozione di una legislazione appropriata che regoli nei dettagli l'organizzazione e il coordinamento di un test globale del SIS II, che sarà eseguito in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Il CS-SIS dovrà continuare a essere di competenza esclusiva della Commissione.
- (3) È necessario effettuare dei test per accertare se il SIS II può operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II.
- (4) Le prove devono altresì verificare i requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza.
- (5) È necessario che la Commissione verifichi se il SIS II centrale può connettersi ai sistemi nazionali degli Stati membri, e che gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ prendano le disposizioni tecniche necessarie per elaborare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari.
- (6) È necessario precisare i compiti che la Commissione e gli Stati membri devono svolgere per eseguire talune prove tecniche del SIS II.
- (7) È necessario stabilire i parametri di definizione, sviluppo e applicazione delle specifiche di test e le modalità di convalida.
- (7bis) Il SIS II potrà essere operativo solo quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno preso le disposizioni necessarie per elaborare i dati SIS II. Si dovranno pertanto documentare i casi in cui uno Stato membro ritenga che i test non abbiano potuto essere ultimati con esito positivo.

⁹ "test globale del SIS II" è la terminologia utilizzata all'articolo 55, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 71, paragrafo 3 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio.

- (8) Il comitato che assiste la Commissione nello sviluppo, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, non ha emesso parere favorevole sulle proposte di misure della Commissione in applicazione dell'articolo 4, lettera c), del richiamato regolamento. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ¹⁰ del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne ha informato il Parlamento europeo.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non ne è quindi vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, in conformità dell'articolo 5 del richiamato Protocollo, decide entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ¹¹. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa alla sua adozione, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ¹². Di conseguenza, l'Irlanda non partecipa alla sua adozione, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹⁰ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

¹¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (12) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, con decisione 2000/365/CE del Consiglio del 29 maggio 2000¹³, e con decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002¹⁴.
- (13) (...)
- (14) In relazione all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁵, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
- (15) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁶, che rientra nel settore contemplato all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/xxx/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁷,

¹³ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹⁴ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

¹⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

¹⁶ GU ...

¹⁷ GU ...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche relative a talune prove tecniche del SIS II connesse al SIS II centrale, all'infrastruttura di comunicazione e all'interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II), in particolare la finalità e l'oggetto delle prove, i requisiti di test e il processo di testing, sono stabilite in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì .

Per il Consiglio

Il presidente

1. OGGETTO DELLE PROVE DEL SIS II

Talune prove tecniche del SIS II di cui al presente regolamento devono dimostrare che il SIS II centrale, l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) -tranne quelli di Cipro, Bulgaria e Romania- funzionano secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti giuridici del SIS II.

Tali prove devono altresì dimostrare che il SIS II centrale, l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) possono funzionare secondo i requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza.

2. PROCESSO, OGGETTO PARTICOLAREGGIATO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE TECNICHE DEL SIS II

La sequenza dei test, il loro oggetto, la loro finalità e organizzazione saranno articolati come segue. La prima fase di prova riguarderà la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di comunicazione del SIS II.

La seconda fase il SIS II centrale senza N.SIS II.

La terza fase il SIS II centrale con alcuni N.SIS II e la conformità di ciascun sistema nazionale alle specifiche contenute nella versione di riferimento del Documento di controllo dell'interfaccia (ICD).

Il gruppo consultivo "Prove tecniche"¹⁸, istituito dal comitato SIS II, ha il compito di riferire a quest'ultimo i risultati delle prove. Il gruppo identifica, classifica e descrive gli eventuali problemi rilevati e propone soluzioni. I servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri trasmettono al gruppo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

¹⁸ Istituito il 27 aprile 2007 a norma dell'articolo 7 del regolamento interno del comitato SIS II, il gruppo consultivo "Prove tecniche" riferisce al comitato SIS II alla fine delle singole fasi di test per contribuire alla preparazione dell'accettazione delle prove tecniche del SIS II.

La Commissione definisce specifiche di test dettagliate e trasmette agli Stati membri partecipanti la versione provvisoria e definitiva delle specifiche di test e le modalità di gestione e coordinamento dei test nei tempi concordati con gli esperti degli Stati membri.

2.1. Coordinamento delle prove

La Commissione coordina tutte le prove descritte nella documentazione di prova e per questo collabora attivamente con il gruppo consultivo “Prove tecniche”.

2.2. Organizzazione delle prove

La Commissione esegue le prove insieme agli Stati membri partecipanti sulla base delle specifiche di test e nei tempi concordati con gli esperti degli Stati membri, e dimostra che i risultati sono conformi a quelli previsti nelle specifiche.

Compete ai singoli Stati membri, con il sostegno della Commissione, organizzare i test di conformità degli N.SIS II e provvedere al loro corretto svolgimento nei termini concordati.

2.3. Accettazione delle prove

Il gruppo consultivo “Prove tecniche” riferisce al comitato SIS II i risultati di talune prove del SIS II. Il gruppo identifica, classifica e descrive gli eventuali problemi rilevati e propone soluzioni. I servizi della Commissione e gli esperti degli Stati membri trasmettono al gruppo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

La Commissione deciderà se talune prove del SIS II siano state completate con esito positivo tenendo conto dei pareri espressi dagli esperti degli Stati membri in sede di comitato SIS II.

Quando la documentazione di prova suddivide i test in più fasi, la Commissione informa gli Stati membri dei risultati di ciascuna fase prima di avviare quella successiva.

L'accettazione dei test di conformità degli N.SIS II si baserà sul rapporto di un esperto, nominato dagli Stati membri, completo di analisi dettagliata dei risultati delle prove e di conclusioni sulla convalida dei sistemi nazionali degli Stati membri.

Il rapporto indica se uno Stato membro ritiene che non sia stato possibile completare le prove con esito positivo.

2.4. Test dell'infrastruttura di comunicazione

Obiettivo di questa fase di prova è dimostrare che l'infrastruttura di comunicazione del SIS II, fino all'interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS), è in grado di operare secondo i requisiti di cui alle decisioni 2007/170/CE e 2007/171/CE della Commissione. Sono sottoposti a test, in particolare, la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di comunicazione del SIS II fra il CS-SIS e le singole NI-SIS, fra il CS-SIS e il CS-SIS di riserva, e la resilienza delle interfacce nazionali locali (LNI) ed eventualmente delle interfacce back-up nazionali locali (BLNI).

2.5. Test del SIS II centrale e conformità dei sistemi nazionali

Obiettivo del test del SIS II centrale è verificare che sia conforme ai requisiti funzionali e non funzionali definiti nella versione di riferimento dell'ICD (Documento di controllo dell'interfaccia) e nelle DTS (Specifiche tecniche dettagliate).

Obiettivo del test di conformità dell'N.SIS II è accertare la compatibilità dei singoli sistemi nazionali con il CS-SIS e la rispondenza dei sistemi nazionali alla versione di riferimento dell'ICD. I test di conformità degli N.SIS II possono svolgersi parallelamente al test del SIS II centrale.

Quando talune prove tecniche del SIS II si saranno concluse con risultato positivo, la Commissione comunicherà agli esperti degli Stati membri, in sede di comitato SIS II, che i risultati dei test dell'infrastruttura di comunicazione e del SIS II centrale sono conformi a quelli previsti nelle specifiche di test.

Ultimate con esito positivo talune prove tecniche del SIS II, la Commissione creerà un ambiente per la migrazione del SIS II centrale. Tale ambiente sarà stabile e atto all'uso per la migrazione.

3. VERSIONI DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO DI CONTROLLO DELL'INTERFACCIA (ICD) E DELLE SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE (DTS), APPLICABILI ALLE PROVE

Il SIS II centrale e i sistemi nazionali (N.SIS II) dei singoli Stati membri saranno verificati in base alle stesse specifiche.

Le DTS predisposte dalla Commissione definiscono le specifiche funzionali e non funzionali del SIS II centrale.

L'ICD predisposto dalla Commissione definisce l'interfaccia fra il SIS II centrale e i sistemi nazionali e contiene le specifiche tecniche delle interazioni tra i sistemi in termini di elementi di dati e messaggi inviati, protocolli usati e tempi e sequenza degli eventi.

Le specifiche descritte nell'ICD e nelle DTS saranno stabili per un dato periodo e un piano di rilascio stabilirà lo scadenario degli aggiornamenti di entrambi i sistemi e definirà la versione di riferimento per ciascuna fase di test. I problemi riscontrati durante le prove saranno riferiti, esaminati e corretti in conformità di un piano di rilascio e di un piano associato di gestione del cambiamento (*change management*). Compete alla Commissione mettere a disposizione entrambi i piani tenendo conto del parere degli esperti degli Stati membri.

4. RAPPORTO INTERMEDIO E FINALE SUI RISULTATI DELLE FASI DI PROVA

La Commissione redige periodicamente rapporti sull'andamento delle prove, in cui indica di volta in volta la fase di test del momento e gli Stati membri che la hanno completata, avviata o non ancora avviata. I rapporti segnalano altresì le eventuali ripercussioni rilevanti sul calendario del progetto, indicandone le cause.

Al completamento di ciascuna fase di prova la Commissione redige un rapporto sui risultati, indicando gli eventuali problemi rilevati e proponendo soluzioni. Lo Stato membro che ritiene non sia stato possibile completare le prove con esito positivo rileva il fatto, specificandone i motivi, in una dichiarazione a verbale.
